

LA GIUNTA

OGGETTO: Approvazione obiettivi anno 2017 per Piano Performance e Piano Esecutivo di Gestione

PREMESSO

che i caratteri qualificanti della programmazione, a seguito della riforma introdotta dal D.lgs 118/2011 come integrato dal D.lgs 10 agosto 2014 n. 126 e dalla L. 23 dicembre 2014 n. 190 e in dettaglio riportati dal principio applicato 4/1 della Programmazione, sono:

- a) la valenza pluriennale del processo;
- b) la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione;
- c) la coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione.

Il Documenti di riferimento per la pianificazione e il controllo della performance, nonché degli ambiti sottoposti a pianificazione integrata, modificati dalla riforma, sono tra gli altri:

- a) il **Documento unico di programmazione (DUP)**, presentato al Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni che sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica;
- b) lo schema di **bilancio di previsione** finanziario;
- c) il **(PEG) piano esecutivo di gestione** e piano della performance approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio ;
- d) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto;

che il PEG è "il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Che i contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'ente. Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei Settori. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione".

Le ulteriori caratteristiche e novità riferite al PEG sono le seguenti:

1. è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;
2. è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;
3. ha natura previsionale e finanziaria;

4. ha contenuto programmatico e contabile;
5. può contenere dati di natura extracontabile;
6. ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
7. ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
8. ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.

RICHIAMATO l'Articolo 169 del TUEL che testualmente recita: " *Piano esecutivo di gestione. 1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. 2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157. 3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis. 3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.*"

VISTO l'art. 22 del regolamento di contabilità interno all'Ente che testualmente recita: " *Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.*

2. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le comunità montane.

3-bis. Il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.

Il contenuto del piano esecutivo di gestione costituito dagli obiettivi di gestione, definiti sulla base dei programmi e progetti ai sensi del precedente art. 22, e dall'affidamento degli stessi ai responsabili di servizio unitamente alle necessarie dotazioni, deve essere riferito alla struttura organizzativa dell'ente nelle sue articolazioni in servizi e centri di costo, ognuno con il proprio responsabile.

In particolare gli obiettivi di gestione sono esplicitati in modo da consentire l'attivazione delle responsabilità di gestione e di risultato in capo ai soggetti individuati all'interno della struttura dell'ente ai fini di cui agli articoli 15 e 16 del presente regolamento.

Il Piano Esecutivo di Gestione deve consentire di affidare ai responsabili di servizio individuati i mezzi finanziari specificati negli interventi, le risorse di entrata e gli elementi attivi e passivi del patrimonio di cui ai commi 4 e 5 del precedente articolo 15.

Ferme restando le specifiche e dirette responsabilità sulle risorse attribuite, la responsabilità del programma/progetto resta in capo al servizio operativo.

Il provvedimento di approvazione del piano esecutivo di gestione dà atto del processo di definizione delle previsioni di bilancio e di verifica della fattibilità del conseguimento degli obiettivi gestionali quale risultante del contesto negoziale avvenuto tra l'organo esecutivo e i responsabili dei servizi in ordine alle risorse affidate e agli obiettivi assegnati, come indicati dal precedente art.25.

La struttura del piano esecutivo di gestione deve assicurare:

a) La suddivisione delle funzioni e dei servizi nei centri di responsabilità e centri di costo, l'ulteriore articolazione delle risorse e degli interventi in capitoli e articoli, individuando contestualmente i destinatari ai quali sono attribuite le risorse.

b) Il collegamento con i centri di responsabilità sotto il profilo organizzativo mediante il riferimento ai servizi ed ai centri di costo che costituiscono la struttura dell'ente, utilizzando la configurazione tecnica del bilancio in modo assolutamente coerente con l'assetto organizzativo dell'ente.

c) Collegamento sotto il profilo programmatico, (mediante la connessione e il raccordo tra gli obiettivi e le direttive di cui al piano esecutivo di gestione e i programmi ed eventuali progetti di cui alla relazione previsionale e programmatica, al bilancio pluriennale e al bilancio annuale.

La struttura tecnico contabile del Piano Esecutivo di Gestione è predisposta dal servizio finanziario con criteri di flessibilità ed in coerenza con i principi richiamati al comma precedente."

VISTI, inoltre, gli articoli 90 e segg. del vigente regolamento di contabilità interno all'Ente, in materia di controlli interni;

DATO ATTO,

che nel processo di riforma della Pubblica Amministrazione viene messo al centro dei sistemi dei controlli il concetto di performance e della sua misurazione quale leva per il raggiungimento di alti standard di servizio, laddove, gioca un ruolo chiave l'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance;

che a tal riguardo, la Legge 213/2012 è intervenuta in tema di documenti a supporto del ciclo della performance con una previsione sintetica ma di grande portata, stabilendo all'art. 3 g-bis, ad integrazione

dell'articolo 169 del D.Lgs. 267/2000, che "al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione";

DADO ATTO, inoltre che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 76 del 01/03/2017 é stato approvato il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) per l'anno 2017/2019;
- con delibera di Giunta Comunale n. 86 del 03/03/2017 é stato approvato lo schema di bilancio 2017/2019;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 13.04.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il DUP con relativa nota integrativa per il periodo 2017-2019;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 13/04/2017 *esecutiva ai sensi di legge/immediatamente eseguibile*, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017 2018 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011;

Richiamati l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- a) gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- b) ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Accertato che il Piano Esecutivo di Gestione è speculare con le previsioni finanziarie del bilancio e che gli obiettivi di gestione individuati sono coerenti con gli obiettivi generali dell'amministrazione contenuti nel programma di mandato, nel bilancio di previsione e nel Documento Unico di Programmazione;

dato atto che, all'esito delle imminenti elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale, una volta definito il nuovo il Programma di Mandato 2017/2022, la futura Giunta Comunale potrà, se necessario, procedere nel corso del corrente anno alla modifica degli obiettivi approvati in questa sede;

Ritenuto di provvedere all'approvazione dell'allegato **Piano Esecutivo di Gestione** inclusivo del piano della performance e del piano dettagliato degli obiettivi con relativa assegnazione degli obiettivi ai responsabili di servizio per il conseguimento degli stessi;

Acquisito il parere favorevole di **regolarità tecnica**, attestante la conformità alle leggi e della stessa regolarità amministrativa, reso dal Segretario generale per il combinato disposto dell'art. 49 e 147 bis del T.U. 267/00, altresì, il parere favorevole di **regolarità contabile**, reso dal Dirigente del Settore Risorse finanziarie, trattandosi di provvedimento che incide direttamente sul bilancio e il patrimonio dell'Ente;

Con voto unanime

DELIBERA

Di approvare, per i motivi esposti in premessa, la definizione degli obiettivi per il P.E.G. (piano esecutivo di gestione), piano degli obiettivi e piano della performance 2017/2019, costituito dal documento allegato che forma parte integrante del presente provvedimento, definito in conformità agli stanziamenti riportati nel bilancio di previsione 2017/2019 e al documento unico di programmazione - DUP ;

Di assegnare, con il suddetto piano esecutivo di gestione, a ciascun Dirigente gli obiettivi, le strutture, il personale, nonché le risorse finanziarie al medesimo collegate;

Di rimettere copia del presente provvedimento con relativo allegato ai Dirigenti dell'Ente per quanto di rispettiva competenza, nonché, all'O.I.V., al collegio dei Revisori dei Conti e al Segretario Generale;

Con successiva unanime favorevole votazione, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.